SENATO DELLA REPUBBLICA

6ª COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

VENERDI 19 LUGLIO 1957

(101ª Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CIASCA

INDICE

Disegni di legge:

« Esonero dall'insegnamento per i presidi dei licei scientifici » **(856)** (*D'iniziativa dei deputati Franceschini Francesco ed altri*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Seguito della discussione e rinvio):**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 1389, 1390
CERMIGNANI 1389
DI ROCCO, *relatore* 1390
LAMBERTI 1389
SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* 1390

« Attribuzione a carico del bilancio del Ministero della pubblica istruzione dell'onere per gli incarichi di insegnamento di sei materie annuali della Scuola di statistica dell'Università di Bologna » **(1333-B)** (*D'iniziativa dei senatori Pesenti ed altri*) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE 1380
CARISTIA, *relatore* 1380
LAMBERTI 1380
SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* . . . . . *Pag.* 1380

« Partecipazione di candidati ai concorsi a cattedre negli istituti statali di istruzione media » **(2063-*Urgenza*) (Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE, *relatore* 1381. 1385. 1386. 1387
DI ROCCO 1382
LAMBERTI 1381, 1382, 1384, 1385, 1386
MERLIN Angelina 1382, 1387
PONTI 1383
ROFFI 1383, 1384, 1386
RUSSO Salvatore 1382, 1385, 1386
SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* . 1382, 1383, 1384, 1385, 1386
TIRABASSI 1383

« Istituzione di nuovi posti di professore di ruolo presso alcune Università » **(2064-*Urgenza*) (Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE, *relatore* 1387, 1388
DONINI 1387
SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* 1388

La seduta è aperta alle ore 9,30.

Sono presenti i senatori: Barbaro, Caristia, Cermignani, Ciasca, Corsini, Di Rocco, Donini, Giua, Lamberti, Martini, Merlin Angelina, Negroni, Page, Ponti, Roffi, Russo Luigi, Russo Salvatore, Tirabassi e Zanotti Bianco.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Banfi è sostituito dal senatore Fantuzzi.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Scaglia.

DI ROCCO, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Pesenti ed altri: « Attribuzione a carico del bilancio del Ministero della pubblica istruzione dell'onere per gli incarichi di insegnamento di sei materie annuali della Scuola di statistica dell'Università di Bologna » (1333-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Pesenti ed altri: « Attribuzione a carico del bilancio del Ministero della pubblica istruzione dell'onere per gli incarichi di insegnamento di sei materie annuali della Scuola di statistica dell'Università di Bologna », approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

CARISTIA, *relatore*. Come ha detto il nostro Presidente, questo disegno di legge del senatore Pesenti ed altri ha avuto già a suo tempo l'approvazione del Senato.

Ritorna a noi dalla Camera con qualche leggera modifica la quale non riguarda la sostanza del disegno di legge.

All'articolo 1, alle parole « a carico del bilancio del Ministero della pubblica istruzione maggiorando di quattro milioni di lire l'apposito capitolo », la Camera dei deputati ha sostituito le parole: « a carico del bilancio del Ministero della pubblica istruzione nella misura di quattro milioni di lire di cui viene aumentato l'apposito capitolo ». È una sostituzione che non toglie niente alla sostanza. Il seguito dell'articolo è rimasto immutato.

All'articolo 2 c'è un'altra modificazione che consiste nella aggiunta, in fine all'articolo, delle parole: « secondo regolamento approvato dal Ministro della pubblica istruzione ». Questo riguarda l'ordinamento e il funzionamento delle cattedre e credo che anche questo emendamento aggiuntivo si possa accogliere.

In ultimo c'è un articolo nuovo (il terzo), il quale tende a precisare meglio il modo con cui sarà assicurata la copertura del disegno di legge; il testo dell'articolo è il seguente:

« All'onere di lire 4.000.000 derivante dalla attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1957-58, si provvederà a carico del capitolo n. 623 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorenti variazioni di bilancio ».

Credo che anche questo nuovo articolo si possa approvare.

In conclusione raccomando alla Commissione di approvare il disegno di legge con gli emendamenti della Camera.

PRESIDENTE. La Commissione 5ª ha espresso il seguente parere:

« La Commissione finanze e tesoro non ha nulla da osservare dal lato finanziario ».

LAMBERTI. Desidero chiedere un chiarimento. Anche io, in un primo momento, avevo pensato che l'articolo 3 avesse lo scopo di individuare in modo preciso qual'è il capitolo che va maggiorato di quattro milioni affinchè da esso si possano attingere i fondi necessari a far funzionare questi corsi. Però trovo che, mentre nell'articolo 1 si dice che quest'onere « è posto a carico del bilancio del Ministero della pubblica istruzione nella misura di quattro milioni di lire di cui viene aumentato l'apposito capitolo », nell'ultimo articolo si dice invece che « per l'esercizio finanziario 1957-58, si provvederà a carico del capitolo n. 623 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo ». Si tratta dunque degli stati di previsione di due diversi Ministeri.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. L'articolo 3 si riferisce alla copertura per il primo anno.

LAMBERTI. Vuol dire che per il primo anno si provvede addossando la spesa al bilancio del Ministero del tesoro e per il seguito a carico del Ministero della pubblica istruzione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora alla votazione degli articoli, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, di cui do lettura:

Art. 1.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1957-1958 l'onere per l'incarico degli insegnamenti della Scuola di statistica della Facoltà di economia e commercio dell'Università di Bologna è, sino al numero massimo di sei materie annuali, posto a carico del bilancio del Ministero della pubblica istruzione nella misura di quattro milioni di lire di cui viene aumentato l'apposito capitolo.

Ai fini del computo numerico delle materie i quattro insegnamenti semestrali previsti dal piano di studi si intendono equivalenti a due corsi annuali.

La spesa per gli altri sette insegnamenti annui e, in ogni caso, quella eventualmente eccedente i quattro milioni di lire per i sei insegnamenti di cui al primo comma, restano a carico dell'Università di Bologna.

(*È approvato*).

Art. 2.

La Scuola di statistica dell'Università di Bologna è autorizzata a svolgere sia corsi di statistica aziendale e degli enti pubblici per gli iscritti alla Scuola, sia corsi di perfezionamento sulle stesse materie per laureati, secondo regolamento approvato dal Ministro della pubblica istruzione.

(*È approvato*).

Art. 3.

All'onere di lire 4.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1957-58, si provvederà a carico del capitolo n. 623 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Partecipazione di candidati ai concorsi a cattedre negli istituti statali di istruzione media » (2063-*Urgenza*).

PRESIDENTE, *relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Partecipazione di candidati ai concorsi a cattedre negli istituti statali di istruzione media ».

Dichiaro aperta la discussione generale sul disegno di legge sul quale riferirò io stesso brevemente e la cui approvazione è stata particolarmente sollecitata dal Ministro.

Come è noto, la legge 15 dicembre 1955 n. 1440, ha stabilito che gli esami di abilitazione si svolgano separatamente dai concorsi a cattedre, e ha richiesto, come condizione per partecipare ai concorsi stessi, il preventivo conseguimento dell'abilitazione.

Ma da allora gli esami di abilitazione non sono stati ancora banditi a causa del ritardo nella emanazione del regolamento di attuazione della legge. In conseguenza di ciò i laureati di questi ultimi anni non avrebbero la possibilità di presentarsi ai concorsi a cattedre perchè sprovvisti di abilitazione. Data questa situazione il presente provvedimento stabilisce, appunto, che fino a quando non sia stata espletata la prima sessione degli esami di abilitazione, possano presentarsi ai concorsi a cattedre anche i laureati sprovvisti di abilitazione. Io sono d'avviso che il provvedimento meriti la nostra approvazione.

LAMBERTI. Io sono favorevole alla spirito informatore di questo disegno di legge; però la sua formulazione mi lascia molto perplesso.

Non è chiaro infatti se coloro i quali partecipano a questo concorso, per il quale sono stati prorogati i termini, vi parteciperanno al duplice fine di conquistare la cattedra, o, almeno, di conseguire l'abilitazione; non risulta insomma affatto evidente — anzi sono in-

cline a credere il contrario — che coloro i quali, per avventura, conseguiranno una votazione di 6/10, in realtà ottengano l'abilitazione. Mi pare invece che sarebbe naturale assicurare ai candidati non vincitori almeno la possibilità di conseguire l'abilitazione.

RUSSO SALVATORE. Io desidero esprimere il mio stupore per il fatto che dopo quasi due anni il regolamento della legge numero 1440 del 1955 non è stato ancora emanato con le conseguenze e gli inconvenienti che ora vediamo.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. In realtà è più facile fare una legge che un regolamento.

MERLIN ANGELINA. Desidero portare qui la voce di parecchi professori e professoresse i quali avevano sperato, con quella famosa legge dei 7/10, di poter avere un posto, e che, pur avendo avuto talvolta più dei 7/10, non si sono potuti sistemare per la limitatezza dei posti disponibili. Ora li obblighiamo a sostenere nuovi esami sottoponendoli a nuovi disagi.

Io so che agli esami arrivano delle insegnanti col bambino lattante in braccio, perchè non sanno a chi affidarlo; ragazze dell'Italia meridionale che non si arrischiano a venire a Roma da sole e che debbono essere accompagnate dal papà o da un altro familiare.

Io mi rivolgo al Sottosegretario affinchè si renda interprete presso il Ministro di queste esigenze e di queste difficoltà.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Credo che non ci sia bisogno di un lungo discorso per spiegare le ragioni del provvedimento, imposto dal ritardo nella emanazione del regolamento che però è ormai d'imminente pubblicazione e che avrà esecuzione prima dell'espletamento di questo concorso.

Il senatore Lamberti ha sollevato il problema del valore e delle conseguenze della partecipazione a questo concorso. Da un punto di vista morale è evidente che un esame di concorso è qualche cosa di più dell'abilitazione; d'altra parte però, altre considerazioni inducono a non riconoscere alcun effetto agli esami di questo concorso per coloro che non siano risultati vincitori anche se abbiano conseguito la sufficienza. Uno degli scopi infatti che ci si è proposti di raggiungere distinguendo l'esame di abilitazione dagli esami di concorso, è quello di evitare, per gli esami di concorso, il superaffollamento che si verifica quando vi partecipano anche coloro i quali non hanno alcuna speranza di vincere il concorso, ma non hanno altra via per conseguire l'abilitazione con procedura più semplice e agevole. Quindi sembrerebbe opportuno anche in questa occasione non incoraggiare a sostenere questi esami, coloro che non hanno speranza di vincere il concorso ma aspirano solo all'abilitazione.

Questa è la ragione per la quale non si è dato valore ai fini dell'abilitazione a questo concorso.

Il Ministero non sarebbe forse contrario, in un secondo momento, a riconoscere questo valore, ma ritiene non opportuno farlo adesso proprio per non incoraggiare a parteciparvi coloro che non hanno alcuna speranza effettiva di conseguire una vittoria nel concorso. È evidente che non ci sono ragioni di principio per opporsi a che la legge possa essere modificata; c'è solo questa ragione di opportunità pratica.

LAMBERTI. Io mi permetto di insistere nella mia proposta.

Se noi prevediamo fin d'ora che in un secondo momento questi esami avranno valore ai fini dell'abilitazione noi creiamo una situazione poco equa: infatti coloro i quali, un po' alla leggera, pure senza avere serie probabilità di conquistare una cattedra, affronteranno questo esame, potranno vedersi regalata l'abilitazione, mentre i laureati più seri, i quali crederanno di non avere la possibilità di vincere il concorso, non vi parteciperanno in attesa dei prossimi esami di abilitazione e un bel giorno si morderanno le dita.

Quindi mi pare che convenga mettere le cose in chiaro fin da adesso.

DI ROCCO. Sono favorevole al testo attuale del disegno di legge per evitare, appunto, una pletora di partecipanti al concorso, tanto

più che, con le nuove norme che abbiamo approvato, l'abilitazione si potrà conseguire a parte, con esami distinti.

ROFFI. Mi sembra che le osservazioni del senatore Lamberti vadano attentamente valutate.

Noi sappiamo che, volente o nolente il Ministero, volenti o nolenti noi, una volta che il concorso sarà stato fatto, quelli che non avranno raggiunto un punteggio sufficiente per vincerlo, ma che tuttavia avranno raggiunto un punteggio sufficiente per conseguire l'abilitazione, si cominceranno ad agitare, giustamente e logicamente, per non essere costretti a fare un nuovo esame; e noi dovremo logicamente cedere, avendo essi sostenuto l'esame di concorso, più difficile e più serio dell'esame di abilitazione, e conseguito il punteggio necessario per ottenere l'abilitazione. Questo sarà inevitabile, sia che noi oggi ci esprimiamo a favore di questa ipotesi sia che ci esprimiamo contro. D'altra parte se oggi, negando la possibilità dell'abilitazione, evitiamo di rendere molto numerosa la partecipazione al concorso, otteniamo però il risultato di rendere più numerosa la partecipazione agli esami di abilitazione, sia pure presso i Provveditorati.

Vi è poi un'altra considerazione: siamo di fronte a una prassi che è stata seguita per molto tempo e che si è ritenuta giusta per evitare inutili doppioni di esami; fino a tanto che non entrerà in vigore la nuova legge con cui si distinguono i due esami, di concorso e di abilitazione, sembra a me più saggio, anche se si presenterà un maggior numero di candidati, non modificare la vecchia prassi.

Sono quindi d'accordo con il senatore Lamberti.

PONTI. Davanti alle due proposte ci si trova perplessi perchè ci sono ragioni a favore dell'una, come ci sono ragioni a favore dell'altra. Valutandole però attentamente, ho l'impressione che la proposta del senatore Lamberti sia più giusta, principalmente perchè in fondo la disposizione, così come viene presentata dal Ministero della pubblica istruzione, si ispira più che a ragioni di logica e di giustizia a una esigenza di furberia; tende cioè a raggiungere lo scopo di evitare una pletora di candidati al concorso.

Mi pare, pur essendo giuste le considerazioni svolte dal Sottosegretario, che in coscienza sia meglio dire subito le cose come noi pensiamo debbano essere: poichè noi qui abbiamo già considerato la possibilità che a coloro che hanno raggiunto quel punteggio minimo prescritto per l'abilitazione, questa venga concessa, sia spontaneamente che sotto la pressione degli interessati, tanto vale dichiarare fin d'ora che questi esami valgono anche ai fini dell'abilitazione.

TIRABASSI. Dobbiamo richiamarci alla origine di questo disegno di legge. C'era stato un bando di concorso per soli abilitati, appunto in osservanza della nuova legge che distingue l'abilitazione dal concorso. A un certo punto, in considerazione del ritardo nell'emanazione del regolamento e perciò della impossibilità di conseguire l'abilitazione, i nuovi laureati hanno chiesto di poter fare l'esame di concorso pur essendo sprovvisti di abilitazione. Mi sembra poi che il numero dei posti messi a concorso non sia molto grosso e che il concorso sia solo per certe determinate classi di materie; non è insomma un concorso generale. Io penso che si dovrebbe accettare la posizione del Governo per non far credere che la legge del 1955 non sarà mai più attuata, e per evitare una pletora di concorrenti che appesantirebbe il lavoro delle Commissioni.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Io sono molto grato ai senatori che hanno parlato perché mi hanno permesso anche di approfondire un problema sul quale in partenza mi ero espresso forse un po' superficialmente. Non si tratta di un gesto di furberia per sviare alcuni concorrenti, anche se l'interesse di evitare la pletora dei candidati è un interesse reale; si tratta invece del fatto che gli esami assumono effettivamente una natura diversa se devono servire soltanto al concorso o se invece devono servire anche all'abilitazione. Per un concorso a venti posti con mille concorrenti, è evidente che la Commissione che ha in mano gli scritti, ne approverà un centinaio; gli altri non li

ammetterà neppure agli esami orali; e quindi compilerà la graduatoria solo in base ai 7/10 senza perdere tempo ad esaminare e classificare coloro che hanno conseguito un punteggio inferiore ai 7/10. Insomma nell'espletamento di un concorso non si può non tener conto del fine preciso cui tende l'esame stesso. Se invece si sovrappongono agli esami di concorso gli esami di abilitazione, le Commissioni sono costrette ad ammettere agli esami orali tutti o quasi tutti coloro che hanno speranza di ottenere una sia pur stentata sufficienza, altrimenti finirebbero per danneggiarli.

Un altro inconveniente è che siccome termineranno prima gli esami di abilitazione, appunto perchè più semplici, si può dare questo assurdo: che un candidato alla stessa abilitazione è promosso da una parte ed è bocciato dall'altra. A incongruenze di questo genere fino ad ora non si era mai arrivati e ci arriveremmo con questa disposizione.

ROFFI. L'onorevole Sottosegretario prevede che il regolamento entrerà in vigore prima dell'espletamento di questo concorso?

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il regolamento entrerà in vigore fra dieci, quindici giorni e si pensa che gli esami di abilitazione possano essere compiuti certamente prima che sia terminato l'esame di concorso. Quindi se fosse accolta la proposta Lamberti noi incideremmo — e l'osservazione del senatore Tirabassi è opportuna — in maniera piuttosto seria sulla stabilità e il valore della nuova legge, perchè verrebbe veramente intaccata in una maniera sostanziale quella che è una delle sue affermazioni fondamentali. Per queste ragioni pregherei la Commissione di riesaminare attentamente la questione.

LAMBERTI. Io vorrei leggere il testo del mio emendamento e darne ragione. Propongo di sostituire l'articolo 1 con il seguente:

« Fino a quando non sia stata espletata la prima sessione degli esami di abilitazione prevista dalla legge 15 dicembre 1955, n. 1440, sono prorogate le disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore della citata legge, sui concorsi per titoli ed esami a cattedre negli istituti statali di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica e nelle scuole secondarie di avviamento professionale, abbinati agli esami di Stato per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento ».

Questa è forse la formula più breve, più semplice che si potrebbe adottare, ed io mi permetto di insistere perchè gli onorevoli colleghi vogliano considerare le gravissime ragioni che mi sembra militano a favore non solo di questa formulazione specifica, ma soprattutto del concetto che qui si vuole affermare, che è questo: noi abbiamo approvato una legge nel 1955, con la quale scindevamo gli esami di abilitazione dall'esame di concorso, in contrasto con tutta una prassi pluridecennale secondo la quale l'esame di abilitazione era abbinato regolarmente — salvo che non ci fossero cattedre a disposizione — al concorso per la conquista di cattedre, sicchè l'abilitazione stessa risultava come una specie di sottoprodotto dell'esame sostenuto per il duplice fine della conquista della cattedra e dell'abilitazione. In contrasto, dunque, con tutto ciò abbiamo introdotto nella legislazione un nuovo principio e stabilito che d'ora innanzi si sosterrà, in sede regionale, l'esame di abilitazione, e in un secondo momento coloro che questa abilitazione avranno conseguita, e soltanto essi, potranno presentarsi al concorso per cattedre. Senonché è accaduto che quella legge del 1955 prevedeva un regolamento di attuazione, la cui mancata emanazione ha rappresentato un gravissimo intralcio. Non voglio muovere altre lamentele perchè il Sottosegretario ha dato ragione del ritardo in cui il Ministero è incorso, ha spiegato che c'è di mezzo il Consiglio superiore della pubblica istruzione, ecc. Adesso pare che siamo arrivati pressochè alla fase conclusiva. Io mi permetterei però di fare una precisazione circa questa fase conclusiva, perchè secondo informazioni, che potranno essere errate, questa conclusione sarebbe assai prossima per quel che concerne la regolamentazione generale, ma non altrettanto prossima per quel che riguarda l'articolo 7.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Arriverà in porto quasi contemporaneamente.

LAMBERTI. Ma arriverà un po' più tardi. Ora il Ministero, dopo avere tenuto in sospeso, per qualche tempo, il concorso in attesa di bandire prima gli esami di abilitazione, si è trovato nella necessità di bandire un nuovo concorso senza tener conto che c'è già una nuova legge vigente in qualche modo, ma non operante, in forza della quale da questo concorso risulterebbero esclusi molti aspiranti soltanto laureati, ma che non hanno potuto, non per loro colpa, sostenere finora l'esame di abilitazione. Il Ministero, senza tener conto di questo, ha bandito l'esame di concorso per cattedre, dove non era contenuta nessuna indicazione specifica che valesse a risolvere questo particolare caso. In un secondo tempo si è riflettuto che molti laureati in questi ultimi anni non hanno avuto la possibilità di conseguire l'abilitazione; e che non si aveva nessun diritto di escluderli da questo concorso perchè in realtà costoro avrebbero dovuto già avere la possibilità di conseguire l'abilitazione, e allora si è pensato di ammetterli ugualmente al concorso: per questo fine si è presentato questo disegno di legge.

Ora io penso che la cosa più logica sarebbe questa: visto che la nuova impostazione data dalla legge 15 dicembre 1955 non ha potuto ancora trovare attuazione, in attesa di quella attuazione si dovrebbe prorogare l'efficacia delle norme finora vigenti, le quali stabiliscono che coloro i quali partecipano a un concorso, contemporaneamente vi partecipano col duplice fine di conquistare la cattedra e di conseguire l'abilitazione. Invece non si vuole adottare questa soluzione al fine di non affollare eccessivamente questi esami; si ammettono anche gli abilitandi alla conquista delle cattedre, però, anche se conseguono una votazione altissima, non si dà loro la possibilità dell'abilitazione; cioè ci si mette in una posizione neutra tra la vecchia e la nuova legge, si propone una disposizione che non rientra nè nel vecchio sistema nè nel nuovo.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Un provvedimento come questo non può essere nè vecchio nè nuovo: tende appunto a collegare il vecchio e il nuovo.

LAMBERTI. Ad ogni modo questa norma mi sembra illogica. Siccome è prevedibile che in un secondo momento a coloro i quali sosterranno con discreto successo — perchè non è detto che tutti coloro che conseguiranno 7/10 potranno conquistare la cattedra, dal momento che ci sono anche i titoli — gli esami di concorso non si potrà negare l'abilitazione, allora è necessario mettere le carte in tavola fin da adesso perchè non avvenga che si debbano continuare a incoraggiare soltanto coloro che sono dotati di spirito d'avventura e che fidano soltanto nella fortuna: mettiamoli tutti quanti nella stessa condizione; questo mi sembra ragionevole. E quando noi formuliamo la legge secondo l'emendamento da me presentato ritengo che facciamo una cosa giuridicamente correttissima, logicamente ineccepibile e, mi sembra, anche fondamentalmente giusta.

TIRABASSI. Mi dispiace di essere in contrasto con il senatore Lamberti il quale effettivamente ha portato delle ragioni validissime a sostegno della sua tesi: validissime, però, se si trattasse di un concorso generale; invece si tratta di un concorso per alcune cattedre, e allora noi faremmo un'ingiustizia verso tutti quegli altri laureandi che non possono conseguire l'abilitazione perchè non sono stati banditi i concorsi generali. Se si trattasse di concorsi generali io aderirei senz'altro alla tesi del senatore Lamberti, ma siccome si tratta semplicemente di alcune classi d'insegnamento, per evitare che ci sia questa sperequazione fra chi può presentarsi e ottenere l'abilitazione e che invece non può presentarsi, è meglio attenersi al disegno di legge presentato dal Governo che all'emendamento presentato dal senatore Lamberti, al quale io mi dichiaro contrario.

RUSSO SALVATORE. Io penso che questa legge dovrebbe entrare in vigore dopo che sarà pubblicato il regolamento; allora l'emendamento Lamberti non avrebbe più ragione di essere.

LAMBERTI. Non basta che sia approvato il regolamento; bisogna che siano stati fatti gli esami di abilitazione.

RUSSO SALVATORE. Gli esami di abilitazione si fanno subito.

LAMBERTI. Allora sospendiamo il concorso fino a che non saranno fatte le abilitazioni.

PRESIDENTE, *relatore*. L'osservazione del senatore Russo Salvatore è fondata perchè questo provvedimento deve ancora andare alla Camera; per quanto si voglia fare d'urgenza, tuttavia ci vorrà un po' di tempo.

RUSSO SALVATORE. Forse basterebbe prorogare i termini per il concorso fino alla fine di settembre.

ROFFI. Sono assai incerto. Effettivamente, dal punto di vista della logica, le ragioni addotte dal senatore Lamberti non fanno una grinza: non si può far entrare in vigore a metà una legge che non è entrata in vigore. Qualche volta l'abilitazione non aveva valore per un determinato concorso, ma non è mai accaduto che un concorso non valesse anche come abilitazione.

Le assicurazioni del Sottosegretario che fra quindici giorni uscirà il regolamento e che l'espletamento delle abilitazioni sarà assai rapido, mi hanno d'altra parte un po' scosso nella mia convinzione.

Tutto calcolato però, malgrado i tentennamenti che ho avuto nel corso della discussione, credo che convenga dare un po' più di lavoro alle Commissioni di esame, ma evitare poi di essere costretti a fare una leggina per considerare validi gli esami di abilitazione. Mi pare insomma convenga attenersi all'emendamento Lamberti.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. A togliere la preoccupazione della eventuale necessità di ritornare su questa materia, io vorrei fare presente che la regolamentazione che è stata stabilita dalla legge n. 1440 presenta già delle lacune, per cui bisognerà ugualmente rioccuparsi in sede legislativa di questa materia. Per esempio, la legge n. 1440, stabilendo che per partecipare a un concorso occorre essere in possesso dell'abilitazione, produce la conseguenza che coloro che attualmente sono di ruolo, che magari sono in ruolo da molto tempo, se vogliono fare un concorso per una cattedra diversa da quella che attualmente occupano, sono costretti a sostenere gli esami di abilitazione, cosa che credo non sia assolutamente giusta, perchè in altri campi non solo si fanno i concorsi ma si esercitano le professioni con responsabilità e serietà con la cosiddetta abilitazione provvisoria, che poi è diventata definitiva più di qualsiasi altra abilitazione definitiva; noi insomma abbiamo complicato troppo le cose nei riguardi degli insegnanti. Ci sarà dunque questa incongruenza da eliminare; e in quella sede si potrà anche esaminare, eventualmente, se ci sono state altre ingiustizie. Io però per ora pregherei di considerare che il testo governativo fa fronte alle necessità del momento e non produce quegli inconvenienti relativi alla pletora dei candidati, o al caso di un candidato che consegua contemporaneamente un risultato positivo e un risultato negativo; inconvenienti che bisognerebbe risparmiare alla scuola italiana.

Il Governo è dunque contrario all'emendamento Lamberti.

PRESIDENTE, *relatore*. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

Ai concorsi per titoli ed esami a cattedre negli istituti statali di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica e nelle scuole secondarie di avviamento professionale, fino a quando non sia stata espletata la prima sessione degli esami di abilitazione prevista dalla legge 15 dicembre 1955, n. 1440, sono ammessi, in deroga al disposto dell'articolo 5 della legge stessa, anche coloro che, pur essendo sprovvisti della relativa abilitazione, siano in possesso di uno dei titoli di studio di categoria *b*) (laurea o diploma), secondo la tabella allegata al regio decreto 11 febbraio 1941, n. 229.

Il senatore Lamberti, come i colleghi hanno udito, propone di sostituire l'intero articolo con il seguente testo:

« Fino a quando non sia stata espletata la prima sessione degli esami di abilitazione prevista dalla legge 15 dicembre 1955, n. 1440, sono prorogate le disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore della citata legge, sui concorsi per titoli ed esami a cattedre negli istituti statali di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica e nelle scuole secondarie di avviamento professionale, abbinati agli esami di stato per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento ».

Pongo dunque ai voti l'emendamento del senatore Lamberti.

(*È approvato*).

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(*È approvato*).

MERLIN ANGELINA. Per dichiarazione di voto: malgrado tutti i raddrizzamenti possibili questa legge resta quello che è. Dichiaro che mi asterrò dal votare; non voglio votare contro, ma mi asterrò, non solo per tutte le incongruenze contenute nel disegno di legge, ma anche per aggiungere in qualche modo questa protesta a quella che ho già elevato.

PRESIDENTE, *relatore*. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Istituzione di nuovi posti di professore di ruolo presso alcune Università » (2064-*Urgenza*).

PRESIDENTE, *relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Istituzione di nuovi posti di professore di ruolo presso alcune Università ».

Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge sul quale riferirò io stesso brevemente.

Questo disegno di legge viene incontro a un voto unanime della 6ª Commissione del Senato. La Commissione in verità fece voti perchè il numero delle nuove cattedre fosse almeno di una cinquantina, per le necessità più urgenti. Questo disegno di legge crea invece soltanto un piccolo e modesto numero di cattedre di ruolo — appena sette — perchè soltanto per queste sette cattedre il Ministro della pubblica istruzione ha potuto ottenere dal Tesoro i fondi necessari. È nelle intenzioni del Ministro di procedere oltre per questa strada e insistere presso il Tesoro per avere i fondi necessari per un più ampio numero di cattedre di ruolo e di assistenti alle cattedre da distribuire fra le varie facoltà e tra le varie sedi universitarie. Io credo si possa intanto approvare questo disegno di legge, formulando però anche l'augurio che veramente si provveda in maniera adeguata alle esigenze della Università italiana.

DONINI. Mi pare difficile non approvare questo disegno di legge; desidero però fare qualche osservazione.

Noi approviamo l'istituzione di queste nuove cattedre, ma ci chiediamo perchè si istituiscano queste e non altre cattedre, e attraverso quale procedura esse siano state scelte.

Nell'articolo 2 poi è previsto un onere di 7 milioni di lire per sette cattedre, il che presuppone uno stipendio mensile di 80.000 lire per i professori universitari. In realtà l'onere deve essere molto superiore: per quanto modesto possa essere lo stipendio iniziale di un professore, esso viene ad essere certamente superiore alle 80.000 lire mensili, cui si aggiungono gli assegni familiari ed altre attribuzioni.

Desidero, in terzo luogo, fare qualche osservazione sul nostro modo di affrontare, ormai da quattro anni, tutti i grossi problemi dell'istruzione superiore.

Se fosse esistito un regolamento generale riguardante le cattedre, le lauree e i diplomi avremmo potuto dare, in questa legislatura, dei risultati più concreti ed efficaci. Invece, solo una volta abbiamo potuto svolgere una

discussione di carattere generale su un disegno di legge sulle libere docenze, che molti di noi approvarono e che è stato poi respinto alla Camera. Pare veramente fatale che non si riesca mai ad affrontare problemi di carattere generale riguardanti l'intera struttura accademica, universitaria o delle scuole medie italiane. Così ci dobbiamo limitare ad affrontare piccoli disegni di legge. La legislatura si chiuderà senza che noi abbiamo affrontato alcuno dei problemi gravi della scuola italiana, essendone stati distolti da problemi di minore entità, ma che apparivano forse di maggiore urgenza e che dovevano essere risolti per ragioni amministrative.

Mi rammarico, ad esempio, che non abbiamo discusso neppure in via preliminare il grave problema della riforma universitaria; e ho avuto notizia che alla Camera si sta preparando un disegno di legge che sospende ancora per un anno l'entrata in vigore della legge da noi approvata per l'abilitazione professionale. Forse questo è dovuto al fatto che, quando approvammo la legge, osservammo che essa avrebbe dovuto essere preceduta da una riforma della struttura universitaria, che cambiasse il valore della laurea.

Ormai siamo alla fine del nostro compito, e non abbiamo potuto dare un contributo di carattere teorico permanente, mentre abbiamo compiuto un lavoro non inutile certo, ma che non esigeva una speciale preparazione e che non ha portato ad una valorizzazione della cultura e della scuola italiana.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il senatore Donini chiede perchè si siano istituite solo queste cattedre. La sola ragione è la mancanza di fondi.

PRESIDENTE, *relatore*. D'altro canto, la stessa cifra di sette milioni, così evidentemente insufficiente a coprire le spese per sette cattedre, sta a dimostrare la scarsità dei fondi a disposizione del Ministero.

A proposito dell'osservazione del senatore Donini sui nostri lavori, devo osservare che la nostra Commissione è sempre stata unanime nel desiderio di affrontare alcuni dei problemi fondamentali, come quello della libera docenza, quello della difesa dei monumenti, quello della riforma dell'insegnamento universitario ed altri.

Abbiamo anche spesso formulato il desiderio che si potesse arrivare ad una riforma della laurea e del diploma, in modo che possano avere riconoscimento internazionale; capita infatti che Stati dell'America meridionale, di un livello culturale molto inferiore a quello italiano, non riconoscano le nostre lauree. Anche per questo occorre una chiarificazione.

Molti problemi sono stati lasciati indietro per mancanza di tempo: abbiamo dovuto risolvere questioni che risalivano al tempo della guerra. Auguriamoci di poter fare di più alla ripresa, e soprattutto di poter risolvere la questione della parità delle scuole non statali, da me tante volte messa all'ordine del giorno, e mai affrontata.

Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

A decorrere dall'anno accademico 1957-58 sono istituiti, presso le Università, sette nuovi posti di professore di ruolo.

I detti posti sono assegnati nel modo appresso indicato:

UNIVERSITÀ DI BARI
Facoltà di giurisprudenza . . . posti 1

UNIVERSITÀ DI FERRARA
Facoltà di giurisprudenza . . . » 1
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali . . . . . » 1

UNIVERSITÀ DI GENOVA
Facoltà di medicina e chirurgia . » 1

UNIVERSITÀ DI MILANO
Facoltà di medicina e chirurgia . » 1

UNIVERSITÀ DI PARMA
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali . . . . . » 1

UNIVERSITÀ DI PAVIA
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali . . . . . » 1

(*È approvato*).

Art. 2.

All'onere di lire 7.000.000 (sette milioni) derivante nell'esercizio finanziario 1957-58 dall'attuazione della presente legge, si provvederà con lo stanziamento di cui al capitolo 156 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio medesimo.

(*È approvato*).

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(*È approvato*).

Meto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Franceschini Francesco ed altri: « Esonero dall'insegnamento per i presidi dei licei scientifici » (856) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Franceschini Francesco ed altri: « Esonero dall'insegnamento per i presidi dei licei scientifici ».

Su questo disegno di legge avevamo già discusso a lungo; il relatore Di Rocco aveva proposto un emendamento allo scopo di estendere l'esonero dall'insegnamento anche ad altre categorie di Presidi. Senonchè su tale emendamento che implicava un onere finanziario e sul quale perciò era doveroso chiedere il parere della Commissione 5ª, la Commissione stessa ha espresso il seguente parere:

« L'articolo 1 dispone che i Presidi dei licei scientifici siano dispensati dall'insegnamento. Come era facile prevedere la richiesta ha suscitato analoghi desideri in altre categorie. E così è già proposto un emendamento per la estensione del beneficio ai Presidi degli istituti tecnici e delle scuole di avviamento. È probabile che non ci si fermi lì e in verità non vi sarebbe ragione di rispondere negativamente a Presidi o Rettori di altri uffici scolastici, che si trovino in analoghe condizioni.

La Commissione finanze e tesoro osserva che se i Presidi che finora hanno occupato una cattedra d'insegnamento non avranno più obbligo di insegnare, il loro posto di insegnamento dovrà essere occupato da altri professori con evidente ed inevitabile non lieve aumento di spesa, per la quale non è indicata alcuna copertura. Pertanto non si può che esprimere — allo stato degli atti — parere contrario ».

Ora, però, il relatore Di Rocco, per facilitare l'approvazione del disegno di legge, mi ha comunicato di voler ritirare il suo emendamento.

LAMBERTI. Ma il parere della 5ª Commissione investe ormai tutto il disegno di legge.

PRESIDENTE. Le cose si sono svolte in questo modo: inizialmente non era richiesto il parere della 5ª Commissione. Quando venne proposto l'emendamento Di Rocco, fu richiesto il parere della Commissione finanze e tesoro, che è risultato contrario su tutto il provvedimento.

CERMIGNANI. A me pare di ricordare che il rappresentante del Governo, all'inizio della discussione su questo disegno di legge, si dichiarò completamente favorevole, aggiungendo anzi che il Ministero della pubblica istruzione avrebbe provveduto con i propri mezzi alla copertura della spesa che la legge stessa comporta.

Mi pare anche che abbia dichiarato che era bene approvare il disegno di legge, perchè il nuovo stato giuridico dei Presidi avrebbe comportato l'esonero dall'insegnamento anche per i Presidi degli altri Istituti, e l'approvazione di questo disegno di legge avrebbe costituito un utile precedente per il Ministero. Se permangono ancora i buoni propositi che il Sottosegretario allora espresse, la difficoltà presentata dalla Commissione finanze e tesoro non ha più ragion d'essere, soprattutto dopo il ritiro dell'emendamento.

PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo potrà confermare le sue parole. Ma la Commissione finanze e tesoro afferma la necessità di indicare la spesa e la copertura.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ricordo di aver fatto presente che il Governo era favorevole al testo approvato dalla Camera, perchè all'onere in esso previsto, la Direzione generale dell'istruzione classica, scientifica e magistrale riteneva di poter far fronte con i normali stanziamenti del bilancio. L'onere è valutato in circa sessanta milioni. I fondi sarebbero mancati in caso di estensione dell'esonero ad altri Presidi.

Il provvedimento comporta alcuni vantaggi, soprattutto per la mobilità che i Presidi dei licei scientifici acquisterebbero, trovandosi esonerati dall'insegnamento.

DI ROCCO, *relatore*. Le preoccupazioni della Commissione finanze e tesoro sulle istanze che potrebbero sorgere da parte di altri interessati cadono col ritiro dell'emendamento. Ma non so se, nonostante il ritiro dell'emendamento, si debba ugualmente tener conto del parere formulato dalla Commissione finanze e tesoro sul provvedimento nel suo testo originario.

In questo caso proporrei di rinviare la decisione sul provvedimento a mercoledì prossimo, e di cercare, nel frattempo, di persuadere il Presidente della Commissione finanze e tesoro a desistere dal parere contrario, sia perchè l'emendamento è stato ritirato, sia perchè il Presidente del Senato non ha inizialmente vincolato il disegno di legge stesso al parere della Commissione finanze e tesoro.

PRESIDENTE. Desideravo fare la stessa proposta. È vero che il parere non era prescritto; ma dal momento che l'abbiamo chiesto e che è risultato negativo, penso sia più corretto interpellare il Presidente della Commissione finanze e tesoro.

Se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione di questo disegno di legge è rinviato alla prossima seduta.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta termina alle ore 11,30.

Dott. MARIO CARONI
Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.